



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott. Presidente
dott.ssa Giudice
dott. Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 377/2024**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI

* * *

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 8/7/2024 da _____ e _____, rappresentati dall'Avv. Alessandro Alfonzo e con l'ausilio dell'avv. Antonella Maria Jolanda Centola, Gestrice della crisi nominata dall'OCC "Pianezza Città Solidale";

esaminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal Gestore della crisi;

ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori risultano avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;

ritenuta giustificata la proposizione di una procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti risultano essere membri della stessa famiglia e, inoltre, l'indebitamento ha origini comuni;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- i debitori sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal gestore della crisi nominato dall'OCC "Pianezza Città Solidale", nella quale sono state valutate positivamente



la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

considerato

- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio dei debitori utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dai debitori per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare dei debitori è composto dagli stessi e da due figlie;
- che nel ricorso le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori sono quantificate in € 2.805,54;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello dei ricorrenti (cfr. rilevazioni ISTAT 2022);
- che il sig. _____ e la sig.ra _____ percepiscono retribuzioni mensili nette pari, rispettivamente, a € 1.191,66 ed € 1.400,00, mentre le due figlie non risultano percepire alcun reddito;
- che il reddito mensile percepito complessivamente dai componenti del nucleo familiare risulta attualmente inferiore all'ammontare delle spese mensili necessarie al sostentamento familiare;
- che appare, in ogni caso, congruo che la quota di reddito dei ricorrenti necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, ammonti fino alla concorrenza di complessivi € 2.805,00 mensili, da ripartirsi tra i due debitori in proporzione rispetto ai redditi percepiti da ciascuno;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni dei debitori abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà sottoposto all'autorizzazione del giudice delegato;

ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitori saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;

tenuto conto nella nomina del liquidatore che i criteri indicati dall'art. 270, comma 2, lett. b), CCII (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale



dei soggetti "destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza";

ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato il dott.

nomina liquidatore il dott.

invita il liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che i debitori possano trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 2.805,00 al mese, da ripartirsi tra i due debitori in proporzione rispetto ai redditi percepiti da ciascuno), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

dispone che il liquidatore

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Torino, 25/7/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

